



Comune di San Pietro in Lama

Provincia di Lecce

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 10 del 07.07.2014**

INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento	Pag. 3
Art. 2	Istituzione del tributo	Pag. 3
Art. 3	Presupposto	Pag. 3
Art. 4	Soggetti passivi	Pag. 3
Art. 5	Locali e aree scoperte soggetti al tributo	Pag. 4
Art. 6	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo	Pag. 4
Art. 7	Produzione di rifiuti speciali non assimilati	Pag. 5
Art. 8	Tariffa del tributo	Pag. 6
Art. 9	Determinazione della base imponibile	Pag. 6
Art. 10	Istituzioni scolastiche statali	Pag. 6
Art. 11	Copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti	Pag. 6
Art. 12	Determinazione delle tariffe del tributo	Pag. 7
Art. 13	Piano finanziario	Pag. 7
Art. 14	Classificazione delle utenze non domestiche	Pag. 7
Art. 15	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	Pag. 8
Art. 16	Obbligazione tributaria	Pag. 9
Art. 17	Zone non servite	Pag. 9
Art. 18	Mancato svolgimento del servizio	Pag. 9
Art. 19	Riduzione per le utenze domestiche per utilizzo del compostaggio domestico	Pag. 10
Art. 20	Riduzione per le utenze non domestiche per attività di recupero e di riciclo	Pag. 10
Art. 21	Riduzioni per utenze domestiche	Pag. 10
Art. 22	Tributo giornaliero	Pag. 11
Art. 23	Tributo provinciale	Pag. 11
Art. 24	Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione	Pag. 11
Art. 25	Riscossione	Pag. 12
Art. 26	Rimborsi e compensazioni	Pag. 13
Art. 27	Importi minimi	Pag. 13
Art. 28	Funzionario responsabile	Pag. 13
Art. 29	Verifiche ed accertamenti	Pag. 14
Art. 30	Accertamento con adesione	Pag. 15
Art. 31	Sanzioni ed interessi	Pag. 15
Art. 32	Riscossione coattiva	Pag. 15
Art. 33	Trattamento dati personali	Pag. 15
Art. 34	Norma di rinvio	Pag. 15
Art. 35	Norme transitorie e finali	Pag. 15
All. 1	Tab. categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti	Pag. 16

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione della *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel Comune di San Pietro in Lama.

Art. 2
ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Nel Comune di San Pietro in Lama è istituita, a decorrere dal 01/01/2014, la tassa sui rifiuti (TARI).
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento come individuati dal presente regolamento e dal Regolamento sull'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani approvato con Delibera di C.C. n. 22 del 03.10.2013, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
5. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente Regolamento è soppressa l'applicazione della Tares, sia nella componente rifiuti sia nella componente servizi, individuata sotto forma di maggiorazione. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

Art. 3
PRESUPPOSTO

1. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati dal presente Regolamento.

Art. 4
SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte individuate dal presente Regolamento, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Art. 5

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- Balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- Locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri, fermo restando la tassabilità dei locali ad uso esclusivo;
- Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e/o non arredati;
- Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- Legnaie esterne e semichiusure;
- Aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree a verde.

Utenze non domestiche

- Locali dove si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- Aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- Aree impraticabili o intercluse da recinzione;

- Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- Aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- Zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- Locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport;
- Aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- Per gli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:
 - le aree in cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio;
 - le aree scoperte adibite a verde.

Art. 7

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni, non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore, che provvede a proprie spese al relativo smaltimento, ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Fermo restando l'esclusione prevista per i locali e le aree delle utenze non domestiche che producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in caso di produzione promiscua di rifiuti urbani e assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, la determinazione della superficie complessiva assoggettata al tributo, qualora non sia possibile verificarla concretamente, o comunque sussistano problemi per l'individuazione dei locali/aree o parti di esse che producono rifiuti urbani e assimilati e quelle che producono rifiuti speciali non assimilati, è effettuata in modo forfettario applicando la percentuale di detassazione del 30%.
3. Sono in ogni caso soggetti a tassazione i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono rifiuti speciali.
4. In caso di produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta, oltre all'area di produzione, anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo.
5. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.
6. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano a fornire, entro il 20 gennaio di ogni anno, idonea documentazione relativa all'anno precedente, comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento a proprie spese in conformità alle disposizioni vigenti, consistente in:
 - copia del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali;
 - copia dei formulari di identificazione dei rifiuti prodotti;
 - copia del contratto con la ditta o società di smaltimento;
 - planimetria degli insediamenti con la distinzione dei locali e del tipo di rifiuto prodotto;

- se non evincibile dalla documentazione sopra citata, documentazione che attesti il luogo di discarica dei rifiuti.
7. In caso di mancata presentazione di denuncia annuale delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 1 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa documentazione.

Art. 8

TARIFFA DEL TRIBUTO

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza, risultante da dichiarazione presentata o da accertamenti d'ufficio.
3. La tariffa della TARI è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal Regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.

Art. 9

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la base imponibile a cui applicare la tariffa è data, per tutti gli immobili soggetti, dalle superfici dichiarate o accertate ai fini Tares.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie imponibile sarà determinata dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 138/1998.
3. La superficie dei locali coperti è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a cm. 150 e nei quali sia possibile la permanenza. I vani scala sono considerati una sola volta in pianta.
4. Per le aree scoperte che non costituiscono pertinenze e/o accessori di abitazioni civili, la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui ai commi precedenti, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile è quella calpestabile.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 10

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 248/2007, convertito con modificazioni dalla L. 31/2008.

Art. 11

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 36/2003.
3. I costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio.
7. L'eventuale eccedenza del gettito accertato del tributo rispetto alla spesa del servizio, impegnata risultante a consuntivo, comprensiva dei costi amministrativi (CARC, è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Art. 12

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
3. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D. Lgs. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
4. Le tariffe sono differenziate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente Regolamento. Le categorie sono determinate facendo riferimento a quelle previste dall'allegato 3b al D.P.R. 158/1999.
5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
6. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 13

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità competente alla sua approvazione entro il termine del 31 ottobre di ogni anno.
3. Il contenuto del piano finanziario è stabilito sulla base delle norme dell'art. 8 del D.P.R. 158/99.

Art. 14
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità e alla presunta quantità di rifiuti prodotti, tranne il caso in cui vengano comunicati i diversi modi di utilizzo dei locali cui corrisponde una diversa tariffa, previa presentazione di planimetria con destinazione d'uso dei locali.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applicativa la tariffa vigente per l'attività stessa.
5. Per le autorimesse e magazzini/depositi senza vendita diretta, in cui non è svolta alcuna attività produttiva e che non costituiscono pertinenza di abitazioni, è applicata la tariffa corrispondente alla categoria di utenza non domestica 02.04.00 "Esposizioni, autosaloni" di cui al D.P.R. 158/99.

Art. 15
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni l'anno. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 24, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, se effettivamente non dimoranti, purchè esibiscano copia della dichiarazione di occupazione dell'immobile, ai fini TARI, presentata nel Comune in cui hanno acquisito il domicilio.
4. Per le utenze domestiche occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e non nel territorio comunale, il numero dei componenti viene convenzionalmente posto pari al numero medio di componenti il nucleo familiare nel Comune di San Pietro in Lama, pari a 2 per l'anno 2013. Per abitazioni a disposizione si intendono quelle utilizzate nel corso dell'anno per periodi

complessivamente non superiori a complessivi 180 giorni e in cui nessuno abbia la residenza anagrafica.

5. Ai locali di pertinenza dell'abitazione (garages, depositi), distintamente classificati in catasto (C/2, C/6, C/7), si applica esclusivamente la quota variabile della tariffa per le utenze domestiche determinata secondo il numero degli occupanti.
6. Agli immobili tenuti a disposizione da parte di soggetti residenti all'estero, esclusi i casi di riduzione previsti dall'art. 21, si applica la tariffa corrispondente ad un nucleo familiare composto da un soggetto.
7. Per gli immobili utilizzati per lo svolgimento di attività di b&b si applicano le tariffe relative alle utenze domestiche con numero di occupanti pari a 3 per quelli a conduzione familiare come da L.R. 27/2013 e pari a 6 occupanti per quelli gestiti in forma imprenditoriale.

Art. 16

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto.

Art. 17

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente Regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Il tributo è applicato per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è dovuto:
 - a. in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 mt.;
 - b. in misura pari al 20% della tariffa se la suddetta distanza supera 500 mt. e fino a 1000 mt.;
 - c. in misura pari al 10% della tariffa per distanze superiori ai 1000 mt.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 24.

Art. 18

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto in misura massima del 20% della tariffa. In caso di accertata inadempienza del soggetto gestore saranno ad esso addebitate le penalità previste nel contratto di affidamento dei servizi di igiene ambientale.

Art. 19

RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE PER UTILIZZO DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Alle utenze domestiche che attuano il compostaggio domestico, è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata, attraverso l'abbattimento del 5% della parte variabile della tariffa imputata a tali utenze.

Art. 20

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER ATTIVITA' DI RECUPERO E DI RICICLO.

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 152/2006, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo.
4. La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero o riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile della tariffa.
5. Al fine del calcolo della riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 20 dell'anno successivo la seguente documentazione riferita all'anno precedente:
 - a. copia del registro di carico e scarico dei rifiuti avviati a recupero/riciclo;
 - b. copia dei formulari di identificazione dei rifiuti avviati a recupero/riciclo;
 - c. copia del contratto con la ditta o società che provvede al ritiro dei rifiuti;
 - d. documentazione che attesti il luogo di conferimento dei rifiuti;
 - e. apposita dichiarazione attestante in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale.
6. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

Art. 21

RIDUZIONI PER UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: riduzione

del 30%;

➤ immobili tenuti a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 10%;

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal giorno successivo a quello della richiesta.
3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni di applicabilità delle tariffe ridotte; in difetto, si provvede al recupero del tributo e all'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.
4. Le riduzioni previste dal presente Regolamento non sono in nessun caso cumulabili tra di loro.

Art. 22

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
5. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento del tributo, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
7. Per le occupazioni che non comportano il pagamento della TOSAP, il tributo giornaliero di smaltimento può essere versato direttamente al competente ufficio comunale. In caso di occupazione abusiva, il tributo è recuperato con sanzione, interessi e accessori.
8. Si considerano produttive di rifiuti le occupazioni poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale in forma ambulante non ricorrente, nonché quelle realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, sagre, fiere, circhi e simili).

Art. 23

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 24

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo entro il termine di 30 giorni dalla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. Ai fini dell'applicazione del tributo, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso, il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

4. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno, ove esistente, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali;
- Numero degli occupanti;
- Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei locali;
- Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario, dai soggetti conviventi o dagli eredi, in caso di decesso del contribuente, entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

6. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare del tributo: l'abbuono del tributo decorre dal 1° giorno successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.

7. In caso di mancata presentazione nei termini della dichiarazione di cessazione, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 25 RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D. Lgs. 241/1997.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la

destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate aventi cadenza bimestrale, o comunque, in un'unica soluzione entro la seconda rata di scadenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori pari a 49 centesimi.

4. La scadenza delle rate bimestrali è stabilita dal Consiglio Comunale contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe del tributo

5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 23.

6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede all'invio di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della L. 147/2013 e l'applicazione degli interessi di mora.

Art. 26

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Su richiesta del contribuente, il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento o con altri tributi locali.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel Regolamento comunale delle entrate, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 27

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 23, è inferiore ad € 10,00.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 16,52, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 28

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 29
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 24 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 2 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile possono accedere agli immobili soggetti al tributo ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

4. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.

6. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte in cui ha avuto inizio l'obbligazione, avviso di accertamento in rettifica a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere presentata.

7. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazione, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

8. Gli avvisi di cui al comma 5 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui

può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

9. La variazione dell'ammontare del tributo dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

Art. 30

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente Regolamento comunale delle Entrate, emanato sulla base dei principi dettati dal D. Lgs. 218/1997.

Art. 31

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D. Lgs. 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs. 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 100,00.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite.

Art. 32

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza dell'adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 33

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003.

Art. 34

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella L. 147/2013, del D.P.R. 158/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, al Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 35
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

<i>Numero categoria</i>	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
20100	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
20200	Campeggi, distributori carburanti
20300	Stabilimenti balneari
20400	Esposizioni, autosaloni (comprende depositi non di pertinenza)
20500	Alberghi con ristorante
20600	Alberghi senza ristorante
20700	Case di cura e riposo
20800	Uffici, agenzie, studi professionali
20900	Banche ed istituti di credito
21000	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
21100	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
21200	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
21300	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
21400	Attività industriali con capannoni di produzione
21500	Attività artigianali di produzione beni specifici
21600	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
21700	Bar, caffè, pasticceria
21800	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
21900	Plurilicenze alimentari e/o miste
22000	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
22100	Discoteche, night club